

N. 27/2011

del 08.07.2011

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale
FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA -
Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724
e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagina 5

RIFORMA DI SETTORE: UNA BASE DA CUI PARTIRE COERENTE CON L'ACCORDO DEL 14 SETTEMBRE

COMUNICATO STAMPA DEL 7 LUGLIO 2011

*"Il provvedimento per il settore distribuzione carburanti inserito nella manovra è sostanzialmente coerente con l'accordo raggiunto il 14 settembre 2010 tra Governo e rappresentanze dei Gestori e costituisce un punto di partenza su cui innestare concreti contenuti per superare le gravi difficoltà che attanagliano la Categoria". A sostenerlo è **Luca SQUERI**, Presidente Nazionale della FIGISC Confcommercio, che giudica costruttivamente una norma che interviene in materia di ristrutturazione della rete, di liberalizzazione delle attività *non oil* e di contrattualistica tra Gestori e proprietà degli impianti.*

"Sin dal mese di febbraio" chiarisce Squeri "allorché il disegno di legge fu presentato in Consiglio dei Ministri e poi ritirato, sostenemmo l'opportunità di procedere su questi contenuti. Il nodo centrale, in particolare, è quello legato all'innovazione dei contratti che regolano i rapporti commerciali con l'industria petrolifera e gli operatori della filiera sulla base del principio che debbono assicurare al Gestore quelle condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento che oggi alla Categoria sono negate....."

(continua in seconda pagina) →

TESTO DELL'ARTICOLO 28 DEL D. L. 98/2011 ED ACCORDO 14.09.2010

Di seguito viene pubblicato il testo dell'articolo 28 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, in comparazione, comma per comma, con l'accordo tra Governo, FAIB, FEGICA e FIGISC dal 14 settembre 2010.

Tema: Fondo indennizzi

→ **TESTO DEL D. L. 98/2011**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di....

(continua in seconda pagina) →



RIFORMA DI SETTORE: UNA BASE DA CUI PARTIRE COERENTE CON L'ACCORDO DEL 14 SETTEMBRE (segue dalla prima pagina)

.....sia a causa delle politiche delle aziende che delle distorsioni del mercato e della concorrenza".

"Un altro punto importante" precisa il Presidente FIGISC "è quello di avere evitato processi indiscriminati di 'ghostizzazione' della rete, difendendo un modello distributivo peculiare del nostro Paese, che, oltre alla capillarità di presenza sul territorio che altre realtà assolutamente non hanno, garantisce al consumatore diverse opportunità di scelta tra self service e servizio assistito dal Gestore".

"Ai principi generali vanno, tuttavia, collegati contenuti dettagliati ed azioni concrete" conclude Squeri "che presuppongono, oltre alla ripresa di un dialogo tra le parti che sembra interrotto, anche una forte opera di mediazione del Ministero per accompagnare in maniera equilibrata la necessaria tutela della categoria dei Gestori con la evoluzione del sistema distributivo".

TESTO DELL'ARTICOLO 28 DEL D. L. 98/2011 ED ACCORDO 14.09.2010 (segue dalla prima pagina)

contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

Tema: Fondo indennizzi

TESTO ACCORDO 14.09.2010 ←

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge."



Tema: Razionalizzazione della rete

→ TESTO DEL D. L. 98/2011

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

Tema: Razionalizzazione della rete**TESTO ACCORDO 14.09.2010 ←**

I Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico. A decorrere da 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro effettiva chiusura, anche per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nella misura determinata col decreto di cui al comma 3."

**Tema: Selfizzazione****→ TESTO DEL D. L. 98/2011**

Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

Tema: Selfizzazione

TESTO ACCORDO 14.09.2010 ←

"Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, tutti gli impianti di distribuzione dovranno prevedere anche la presenza di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato."

Tema: Non oil**→ TESTO DEL D. L. 98/2011**

Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: *"con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500"*.

Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di

esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

**Tema: Non oil****TESTO ACCORDO 14.09.2010 ←**

Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è consentito in tali impianti:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della rivendita di generi di mono-nopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.

Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: *"con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500"*.

Le nuove attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza di esercizio."

Tema: Contratti

→ **TESTO DEL D. L. 98/2011**

Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Tema: Contratti

TESTO ACCORDO 14.09.2010 ←

Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11.2.1998, n. 32, così come integrato e modificato dalle leggi 496/99 e 57/01, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 1 possono comunque essere adottate solo dopo il loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico affinché ne curi la pubblicizzazione.

I modelli contrattuali di cui ai commi precedenti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento."



QUOTE ASSOCIATIVE ANISA 2011

E' sempre in corso la campagna di **rinovo delle quote associative 2011**.

I Soci che ancora non avessero provveduto all'accredito della quota sono pregati di volervi provvedere e di contribuire a far crescere l'associazionismo ANISA.

Il contributo (60 euro per milione di litri erogati) può essere versato sul relativo conto ANISA, corrente presso

**Banca di Credito Cooperativo di
Roma, Agenzia 132, ABI 08327
CAB 03247 c/c 47294.**

Il codice IBAN è:

**IT 32 I 08327 03247
000000 47294**